

REPUBBLICA ITALIANA

Repertorio n.

**CONTRATTO DI COMODATO D'USO DEI BENI MOBILI DEI LOCALI SITI NELL'IMMOBILE
DI PROPRIETA' COMUNALE DENOMINATO "BAZZI-COLONIALI" UBICATI IN PIAZZA
MUNICIPALE CC.NN. 18-22.**

Ferrara, addì _____

Con la presente privata scrittura

tra

il **COMUNE DI FERRARA**, (C.F. 00297110389), (di seguito *Comodante*), nella persona del Dirigente Responsabile del Servizio Patrimonio, autorizzato con Deliberazione della Giunta Comunale n. _____ del _____ e della Determina dirigenziale n. _____ del _____ entrambe divenute esecutive nei modi di legge

e

il **Sig.** _____, (di seguito *Comodatario*), **in qualità di**
_____ (ad es. **legale rappresentante della Soc.**
_____), nato a _____ e residente a
_____ (C.F. _____)

PREMESSO CHE:

- Il Comune di Ferrara ha indetto una selezione tramite asta pubblica al fine di ricercare il soggetto più idoneo alla gestione e valorizzazione dei locali denominati ex Bazzi-Coloniali, siti in Piazza Municipale, facenti parte del complesso dell'omonimo Palazzo;
- I locali da restaurare, situati a piano terra ed ammezzato, si affacciano su Piazza Municipale ed erano occupati, fino a fine '900, da una storica drogheria il cui nome, "Bazzi - Coloniali", è ancora visibile nelle mezzelune superiori alle quattro porte che costituivano le vetrine e gli accessi al negozio. I vani del piano terra erano rivestiti con gli arredi lignei originali dell'attività, smontati

solo alcuni anni fa ai fini del loro restauro e ricollocazione. Essi costituiscono una boiserie, tagliata a misura, da montare e fissare direttamente sulle pareti in muratura;

- Al momento della sottoscrizione del contratto di Concessione, il Concessionario verserà all'Amministrazione comunale la somma di € 45.000,00, dovuta per il restauro dei beni mobili. Alla fine del loro restauro, i mobili dovranno essere ricollocati nei vani a piano terra secondo quanto previsto nelle Linee guida alla progettazione di cui alla Delibera di GC PG. n. 9335 del 24.01.2017;

- L'immobile concesso resta assoggettato al regime dei beni demaniali storico-artistici ed alla disciplina di tutela e valorizzazione di cui al Decreto Legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 e s.m.i. L'immobile "ex Bazzi" è riconosciuto di interesse culturale storico-architettonico con Decreto del Ministro per i Beni Culturali e Ambientali del 23.07.1988, e ne è stata autorizzata la concessione con atto n. 2706 del 05.03.2012 del Direttore Regionale per i Beni e le Attività Culturali dell'Emilia-Romagna, ai sensi dell'art. 57 bis. Per quanto riguarda il mobilio storico le prescrizioni dell'autorizzazione sono le seguenti:

- *Il mobilio ex Bazzi dovrà essere sempre confermato nella sua originaria sede, come descritto negli elaborati di analisi storica e progettuale (vani PTs1 e PT s2);*

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Articolo 1 Oggetto del comodato

Il Comune di Ferrara *comodante* concede in comodato a titolo gratuito al *comodatario*, che accetta, i beni mobili di seguito indicati:

una *boiserie* in stile Impero, in legno di noce ferrarese, tagliata a misura, un tempo montata e fissata direttamente sulle pareti in muratura dei vani terreni dell'antica drogheria "Bazzi – Coloniali", come meglio e più dettagliatamente descritta nelle Linee guida alla progettazione allegata al bando per l'assegnazione in concessione di valorizzazione dei locali sopramenzionati. Si precisa che per i beni mobili sopraccitati verrà ultimato il restauro con la somma di € 45.000,00 versata dal concessionario all'atto della sottoscrizione della concessione di valorizzazione.

Articolo 2 Durata del comodato

La durata del presente contratto è stabilita in _____ con decorrenza dal _____ al _____, in quanto il presente contratto ha la medesima durata della concessione di valorizzazione sopramenzionata.

Articolo 3
Restituzione dei beni mobili oggetto del comodato

Il *comodatario*, alla scadenza del termine pattuito, si obbliga alla restituzione dei beni indicati al punto 1) al *comodante* il quale, in ogni caso, nell'ipotesi di decadenza e revoca della concessione, di cui all'art. 10 della stessa, o di recesso, di cui all'art. 11 della stessa, può esigerne la restituzione immediata.

Articolo 4
Obblighi del comodatario

Il *comodatario* si obbliga a conservare, custodire ed effettuare la manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni affidatigli con cura e con la massima diligenza ed a non destinarli ad altri usi che non siano quelli determinati dalla natura degli stessi secondo le modalità indicate nelle Linee Guida della progettazione e secondo le indicazioni fornite dalla Soprintendenza ai Beni culturali. Egli si obbliga a mantenere e fissare i mobili alle pareti in muratura dei vani terreni oggetto della concessione di valorizzazione Rep. n. _____ del _____ secondo le prescrizioni impartite dalla Soprintendenza Belle arti e Paesaggio per le Province di Bologna, Modena, Reggio Emilia e Ferrara con note di cui alle premesse.

Articolo 5
Divieti del comodatario

Salvo il consenso scritto da parte del *comodante*, è fatto espresso divieto al *comodatario* di cedere il presente contratto, o di concedere a terzi, a qualsiasi titolo, il godimento dei beni di cui al punto 1) salvo autorizzazione del *comodante*. È inoltre fatto divieto di spostarli una volta collocati rispetto all'originaria sede, come prescritto dall'autorizzazione alla concessione della Soprintendenza Belle arti e Paesaggio per le Province di Bologna, Modena, Reggio Emilia e Ferrara Prot. n. 4852 del 28.05.2015.

Articolo 6
Interventi manutentivi

Per gli interventi di manutenzione straordinaria dovrà essere acquisita l'autorizzazione del Comune e della competente Soprintendenza.

Alla scadenza del contratto, gli interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione effettuati dal *comodatario* resteranno acquisiti al *comodante* senza obbligo di compenso, anche se eseguite con il consenso del *comodante*.

Articolo 7 Responsabilità

Il *comodatario* solleva il *comodante* da ogni responsabilità nei confronti propri e di terzi per eventuali danni derivanti dai beni di cui al punto 1) e dal loro uso. A tal fine il *comodatario* è tenuto a sottoscrivere idonea polizza di responsabilità civile o, in alternativa, di dichiarare di disporre di idonee coperture assicurative per responsabilità civile in conseguenza dell'espletamento delle proprie attività (Polizza RCT n. _____ contratta con _____) valevole fino al _____. Le polizze dovranno essere previste per tutta la durata della concessione di valorizzazione.

Articolo 8 Clausola finale

Per quanto non espressamente stabilito e contemplato nel presente contratto le parti fanno rinvio alle disposizioni del Codice Civile.

Articolo 9 Modifiche contrattuali

A pena di nullità, qualunque modifica al presente contratto dovrà essere inderogabilmente apportata con atto scritto, sottoscritto da entrambe le parti.

Articolo 10 Spese di stipulazione del comodato

Tutte le spese del presente atto, oneri di registrazione compresi, sono a carico del *comodatario*.

Articolo 11 Foro competente

Per ogni controversia inerente il presente contratto è competente il Tribunale di Ferrara.

IL COMODANTE

IL COMODATARIO

Ai sensi ed agli effetti degli artt. 1341 e 1342 Cod. Civ., si approvano specificatamente le seguenti clausole: n.4), 5) e 6

IL COMODANTE

IL COMODATARIO
